

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E ASSISTENZA ASSICURATIVA PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE E DELLE SUE AZIENDE SPECIALI PER UN PERIODO DI 12 MESI.

CIG: Z4E1FA67F9 – Codice AUSA: 0000159426

PREMESSA

Il presente foglio patti e condizioni ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio e assistenza assicurativa a favore della Camera di Commercio di Udine e delle sue Aziende Speciali (di seguito denominata “CCIAA di Udine” o “Camera di Commercio”), con particolare riferimento all’attività di assistenza, collaborazione, gestione amministrativa delle polizze, da parte di un idoneo soggetto (in seguito denominato “Broker” o “affidatario”).

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il broker si impegna a fornire esclusivamente con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa.

Il servizio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore della Camera di Commercio di Udine e delle sue Aziende Speciali con lo scopo principale di ricercare le migliori condizioni di mercato raggiungendo il risultato del contenimento dei costi e comprende in forma indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- a) Analisi ed individuazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività della CCIAA di Udine, nonché dell’attività degli amministratori, della dirigenza e dei responsabili di servizio;
- b) indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati, tramite:
 - analisi e valutazione delle polizze assicurative in essere ed impostazione di una proposta di programma assicurativo completo e confacente alle esigenze della CCIAA Udine e delle sue Aziende Speciali, in relazione altresì all’efficacia e all’economicità in capo alle stesse;
 - studio e proposta di eventuali aggiornamenti e revisioni delle polizze assicurative in relazione alle esigenze assicurative della CCIAA di Udine e delle sue Aziende Speciali ed alle evoluzioni legislative e regolamentari, dei mutamenti del mercato assicurativo, con impostazione di un programma assicurativo, con contestuale analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione alla CCIAA di Udine e/o alle sue Aziende Speciali delle novità proposte dalle Compagnie d’assicurazione;
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) collaborazione ed assistenza nella predisposizione di capitolati, bandi ed altri atti di gara in occasione di procedure di selezione del contraente che CCIAA di Udine riterrà di indire per l’assunzione delle polizze assicurative, come, altresì, nell’individuazione dei criteri di aggiudicazione, nella valutazione delle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione (ovvero la predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute che evidenzia quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo) e nella predisposizione dei contratti. Nelle more dell’espletamento delle suddette procedure il broker deve attivarsi per garantire la permanenza delle coperture assicurative sino ad attivazione delle nuove polizze. Fermo restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità della CCIAA di Udine di tutte le fasi di contrattazione ed assegnazione delle polizze alle Compagnie assicurative;
- e) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi della Camera di Commercio di Udine con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, con segnalazione preventiva dei premi dovuti ed anticipazione dei premi in nome e per conto della Camera di Commercio e delle sue Aziende Speciali entro i termini necessari a garantire alla CCIAA di Udine la continuità della copertura assicurativa;
- f) assistenza, supporto e gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze semestrale, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.), dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti) e verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie e gestione prescrizioni sinistri oltre che analisi delle

eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisposizione di una eventuale replica;

g) consulenza e assistenza continuativa all'Ufficio preposto della CCIAA di Udine;

h) verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi;

i) puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;

l) azioni di sollecito, nei confronti delle Compagnie, nell'eventualità di inadempienze, nel caso di reiterare inottemperanze, adozione di provvedimenti congiunti con l'ente camerale e/o le sue Aziende speciali ai fini di circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;

m) gestione stragiudiziale dei sinistri della CCIAA di Udine, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;

n) attività di formazione e informazione del personale della CCIAA di Udine, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del Programma assicurativo ;

o) attività di informazione e aggiornamento della CCIAA di Udine, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell'Ente Pubblico;

n) fornitura di modulistica specifica per la gestione dei contratti;

p) elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del Programma Assicurativo della CCIAA, che riepiloghi gli interventi effettuati e che fornisca indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine.

L'elenco delle sopra menzionate attività, altresì, non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze .

Il servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme vigenti in materia di forniture e delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal presente contratto e dalla documentazione di inerente, che il Broker dichiara di conoscere integralmente e di accettare incondizionatamente

ART. 2 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

È esplicitamente convenuto che restano in capo alla Camera di Commercio di Udine e delle sue Aziende Speciali l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, la CCIAA di Udine autorizza il broker a trattare con tutte le Compagnie assicuratrici, per garantire la migliore gestione del programma assicurativo dell'Ente camerale e le sue Aziende Speciali.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta a favore dell'Ente camerale e sue Aziende Speciali, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla CCIAA di Udine.

Il broker si impegna, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza a:

1. Eseguire il servizio in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e della proposta progettuale allegata, con diligenza e nell'esclusivo interesse della CCIAA di Udine, nonché nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;
2. Garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
3. Mettere a disposizione della CCIAA di Udine ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

4. Garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fare ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività della CCIAA di Udine e delle sue Aziende Speciali.

Dall'avvio dell'esecuzione del servizio, inoltre, il broker è tenuto a:

- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del codice civile;
- assicurare la completa gestione del programma assicurativo della CCIAA di Udine e delle sue Aziende Speciali, come individuato ai sensi del presente foglio patti e condizioni e proposta progettuale allegata. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente incaricato dalla CCIAA di Udine per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.

Divieti del Broker:

- sottoscrivere atti e/o documenti contrattuali per conto della CCIAA di Udine senza la preventiva autorizzazione di quest'ultima, formalmente rilasciata, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti dalla CCIAA di Udine e/o dalle sue Aziende Speciali;
- assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con la CCIAA di Udine;
- subappaltare e di cedere il contratto di brokeraggio, in tutto o in parte. Si applica interamente l'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora nel rapporto contrattuale intervengano atti di cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione. In detti casi, il broker rimane responsabile degli atti posti in essere sino al momento in cui non sia stata fatta comunicazione di cui all'art. 1 del DPCM n. 187/91;
- assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici camerali.

Verificandosi le ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto.

Sono a carico dell'affidatario:

- tutti gli oneri, le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico oltre che tutti i rischi relativi alla prestazione dell'attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si renda necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Ai fini del presente articolo, si richiama quanto indicato nel Codice Deontologico approvato dall'Assemblea AIBA del 02/12/1998 e successivamente modificato dalla medesima assemblea nelle sedute del 15/06/1994, del 18/06/1997, del 28/06/2005 e del 22/06/2010, con particolare riferimento alla sezione "Passaggi di portafoglio".

La Camera di Commercio si riserva di effettuare il controllo sul rispetto delle predette prescrizioni da parte dell'Affidatario, assegnando, in caso contrario, le penali di cui all'art. 19 del presente foglio patti e condizioni.

CCIAA di Udine s'impegna ai seguenti obblighi:

- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker, fermi restando gli obblighi di legge in materia di procedure per l'individuazione del contraente;
- rendere noto alle Compagnie, in occasione delle procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidata al

broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto della CCIAA di Udine e delle sue Aziende Speciali, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;

- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che ci si avvale della consulenza ed assistenza del broker.

ART. 3 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme vigenti in materia di forniture di servizi e delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal presente contratto, che la ditta affidataria dichiara di conoscere integralmente e di accettare incondizionatamente.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO.

L'affidamento del servizio in oggetto avrà la durata di 12 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio.

Nel caso in cui, al termine del contratto, la Camera di Commercio di Udine non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova attribuzione, l'affidatario è tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo necessario a compiere la procedura del nuovo affidamento ed in ogni caso per non più di sei mesi dalla scadenza

L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al R.U.I. di cui al D.Lgs. 209/2005.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

ART. 5 - REFERENTI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal Responsabile del procedimento, ovvero dal Direttore dell'esecuzione a mani proprie del Broker o di colui che lo rappresenta nella condotta della fornitura, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di offerta.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Udine (CCIAA di Udine)

Via Morpurgo n. 4 – 33100 UDINE

Codice fiscale e P.IVA: 00460830300

PEC: cciaa@ud.legalmail.camcom.it

e-mail: provveditorato@ud.camcom.it

Sito internet: www.ud.camcom.it

Codice CPV: 66518100-5 Servizi di Intermediazione assicurativa

Responsabile Unico del procedimento

Il Segretario Generale dottoressa Maria Lucia Pilutti

Direttore dell'esecuzione:

Il Provveditore, sig.ra Giuseppina Sabrina Pizzolitto.

Ufficio preposto alla gestione del servizio:

Ufficio Provveditorato:

sig.ra Giulia Zucchi tel. 0432/273221 (Responsabile Il Provveditore Giuseppina Sabrina Pizzolitto tel. 0432/273239

Via Morpurgo n. 4 – 33100 Udine

e-mail: provveditorato@ud.camcom.it

Referente per l'affidatario: Sarà individuato in sede di presentazione dell'offerta.

L'affidatario, in sede di offerta, dovrà nominare un proprio referente ed un suo sostituto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Il referente avrà il compito di programmare,

coordinare, controllare l'intera attività di brokeraggio, di intervenire e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'appalto.

Art. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il Broker deve confermare, entro la data di stipulazione del contratto, le generalità del personale addetto al servizio con l'indicazione delle mansioni espletate e del tipo di rapporto contrattuale.

L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal fine si dà atto che la Camera di Commercio ha trasmesso all'affidatario copia del codice di Comportamento dei dipendenti pubblici della Camera di Commercio di Udine adottato dall'Ente ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 – allegandolo al presente foglio patti e condizioni - per una sua più completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Camera di Commercio, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Camera di Commercio di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

In particolare l'Affidatario si impegna a:

- dedicare al servizio, oggetto del presente contratto, proprio personale qualificato e professionalmente adeguato nonché strumenti telematici, in misura idonea e proporzionale all'entità del servizio stesso in modo da garantire uno svolgimento rapido ed efficiente delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2;
- comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

ART. 7 – COSTI PER LA SICUREZZA E DUVRI

Obblighi connessi al presente appalto

Considerata la tipologia e la modalità di esecuzione del servizio non si rilevano rischi da interferenza, in quanto trattasi di prestazioni di natura intellettuale, svolte al di fuori dei locali camerali e, di conseguenza, non sussistono costi della sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08.

Per questa tipologia di affidamento, non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (ex art. 26, comma 3bis, D.Lgs. n 81/2008).

Pertanto i costi per la sicurezza per contenimento delle interferenze sono pari a zero.

Se le condizioni attuali dovessero variare, anche a seguito di segnalazioni specifiche dell'affidatario, si procederà con l'analisi delle situazioni e si integrerà il presente documento.

Si allega informativa di cui all'art. 26 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 "Norme comportamentali".

Oneri per la sicurezza aziendali

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, **il concorrente deve indicare nell'offerta anche l'importo dei propri costi aziendali**, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento al presente contratto e ricompresi nell'offerta economica.

Tali costi devono essere indicati nel modello Allegato 2_Scheda di offerta economica alla voce "costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'affidatario di cui all'art. 95, comma 10, del Codice".

ART. 8 - CORRISPETTIVO

L'attività di brokeraggio relativa all'incarico di cui trattasi non comporta alcun onere finanziario diretto a carico della CCIAA di Udine, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

I compensi del broker, la cui attività verrà svolta conformemente a quanto previsto nel presente foglio patti e condizioni, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di Assicurazione, con provvigioni calcolate sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi (stipulati o rinnovati) con la CCIAA di Udine o le sue Aziende Speciali.

Dette provvigioni saranno calcolate in conformità alla percentuale indicata dal broker in sede di presentazione dell'offerta relativa alla presente gara, e varrà per tutte le coperture assicurative di interesse della CCIAA di Udine e sue Aziende Speciali.

Il broker si impegna a non modificare la percentuale di provvigione per tutta la durata del contratto.

La provvigione indicata dalla società di brokeraggio in sede di offerta è da intendersi invariabile e fissa per tutta la durata del contratto e non è ammesso alcun aggiornamento.

Il broker non potrà inoltre richiedere né alla CCIAA di Udine né alle compagnie di assicurazione con cui l'Ente camerale o le sue Aziende Speciali hanno stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione indicata in sede di offerta, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.

L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitoli d'onori e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso o indennità o rimborso sostitutivo sarà dovuto al broker affidatario a causa della riduzione dei corrispettivi a seguito della mancata stipula di una o più delle coperture assicurative attualmente in corso, oppure a seguito della diminuzione dei premi.

ART. 9 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

La Camera di Commercio di Udine e le sue Aziende speciali provvedono al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker affidatario del servizio, il quale si impegna ed obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto della CCIAA di Udine e delle sue Aziende Speciali, nei tempi e nei modi convenuti con la Compagnia stessa.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento dei premi stessi ai sensi dell'art. 1901 del codice civile e costituisce effetto liberatorio, a far data dall'effettivo pagamento, per la CCIAA di Udine.

Il broker trasmette alla CCIAA di Udine e alle sue Aziende Speciali i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc..) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

L'ente camerale e/o le sue Aziende Speciali, a loro volta, effettueranno il pagamento dei premi al broker tramite mandati di pagamento entro i termini comunicati dal broker stesso.

Il Broker si impegna a rilasciare alla Camera di Commercio di Udine e alle sue Aziende Speciali le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati in conformità a quanto stabilito dalla L. 136/2010, come modificata dal DL 187/2010, a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, la ditta affidataria si impegna, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assumere l'obbligo di rintracciabilità dei flussi finanziari e ad effettuare le transazioni avvalendosi esclusivamente di banche o Poste italiane s.p.a.

L'Affidatario si impegna a comunicare alla Camera di Commercio gli estremi identificativi del conto dedicato, oltre alle generalità ed al c.f. del soggetto delegato ad operare su di esso.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 4 del 7 luglio 2011, la ditta affidataria, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i

pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.AC.

ART. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipula del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale così come prevista dal D. Lgs. n. 209/2005, quale assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, già depositata presso l'ISVAP, e impegnarsi a comunicare successivamente le eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale assicurato di almeno Euro 2.500.000,00.-

ART. 12 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario è tenuto nei tempi che verranno segnalati, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, alla costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Camera di Commercio.

La Camera di Commercio ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Camera di Commercio può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

ART. 13 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della Camera di Commercio di Udine e delle sue Aziende Speciali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 14 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche, nonché le varianti al presente contratto devono essere autorizzate dal RUP nei casi previsti ed in conformità all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettera b) e comma 2.

E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dalla ditta nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 10 del presente Foglio patti e condizioni.

In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Camera di Commercio al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 15 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'Affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della committente.

ART. 16 - SICUREZZA E SALUTE DEGLI OPERATORI

L'Affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche in genere per la tutela degli operatori, dipendenti ed autorizzati, ricadendo ogni responsabilità, per infortuni a danno degli stessi, in capo al Fornitore. L'Affidatario è altresì tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza con l'obbligo di indicare i rischi cui sono sottoposte terze persone a causa dell'installazione delle forniture e con l'obbligo di informarsi presso la Camera di Commercio dei rischi presenti nei luoghi oggetto dell'appalto.

ART. 17 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Camera di Commercio, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra la Camera di Commercio acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale ditta affidataria nei confronti dei propri dipendenti.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Camera di Commercio ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 18 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Affidatario non può sospendere le prestazioni oggetto del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Camera di Commercio. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso è fatta comunque salva, in capo alla Camera di Commercio, la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Camera di Commercio e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione.

ART. 19 – SUBAPPALTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

ART. 20 - PENALI E MEZZI DI TUTELA

Durante la vigenza contrattuale la Camera di Commercio potrà esercitare in ogni momento gli opportuni controlli sulla corretta esecuzione del servizio, senza che a seguito di ciò l'Affidatario possa pretendere l'eliminazione o la diminuzione della propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per il broker nell'ambito del presente contratto, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

INADEMPIMENTO	PENALITA'
a) Mancata/ritardata segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi assicurativi	euro 100,00 al giorno per ciascun premio e per ogni giorno di ritardo.
b) Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del servizio appaltato	Euro 300,00 per ciascuna attività avviata ma non autorizzata.
c) Per altri inadempimenti rispetto a quanto previsto nel presente foglio patti e condizioni o proposto nell'offerta progettuale	euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine garantito.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione della quale si è reso inadempiente.

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte della Camera di Commercio:

nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente contratto;

- a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori/utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto;
- a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori/utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata tramite PEC, verso cui l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Camera di Commercio.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a giudizio della Camera di Commercio, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Qualora la ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del servizio con le modalità ed entro i termini previsti, la Camera di Commercio può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dalla ditta affidataria stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Camera di Commercio.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la Camera di Commercio può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta affidataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

La Camera di Commercio potrà applicare all'Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; l'Affidatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Camera di Commercio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere il Contratto.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVA PROCEDURA

La risoluzione del contratto può avvenire:

- a) per reati accertati, fermo quanto previsto dalle altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L.27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Camera di Commercio, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione in oggetto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile Unico del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi della finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.
Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- b) fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 del d.lgs 50/2016, art. 2 e dall'art. 6 del presente foglio patti e condizioni, la Camera di Commercio ha facoltà di risolvere il contratto entro il termine di 10 giorni e senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dal presente foglio patti e condizioni e nei seguenti casi che valgono quali clausole risolutive espresse, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile:
 - reiterati comportamenti di cui all'art. 20 c) che giustificano l'applicazione di una penale e che si verificano più di n. 03 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
 - reiterati comportamenti di cui all'art. 20 a) b) che giustificano l'applicazione di una penale e che si verificano più di n. 02 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
 - impiego di personale non regolarmente assunto;
 - penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale;
 - accertamento del fatto che la veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente sia venuta meno;
 - condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico ditta affidataria contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
 - difformità delle caratteristiche dei servizi forniti rispetto a quanto indicato dal contratto;
 - violazione dell'art. 22 (violazione dovere riservatezza);
 - violazione dell'art. 18 (divieto di sospensione delle prestazioni)
 - violazione dell'art. 17 (adempimenti in tema di previdenza e assistenza)
 - violazione dell'art. 14 (modifica del contratto durante il periodo di efficacia)
 - violazione dell'art. 12 (tracciabilità dei flussi finanziari)

Procedura:

Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti della ditta affidataria concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate alla ditta affidataria.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti alla Ditta affidataria, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la ditta affidataria abbia risposto, la Camera di Commercio, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della ditta affidataria rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che,

salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Affidatario, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Camera di Commercio, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare alla ditta affidataria la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformità, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni del servizio risolto, è determinato l'onere da porre a carico della ditta affidataria inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove la Camera di Commercio non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla Camera di Commercio ai sensi delle disposizioni contenute nel presente contratto e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, la ditta affidataria provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Camera di Commercio; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Camera di Commercio provvede d'ufficio addebitando alla ditta affidataria i relativi oneri e spese.

Resta fermo il diritto della ditta affidataria di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 22 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa antimafia, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del servizio previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Camera di Commercio prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

La Camera di Commercio potrà recedere inoltre per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario per iscritto, purché tenga indenne l'Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, quindi anche prima della normale scadenza del contratto, con un preavviso di 30 giorni solari da comunicare all'Affidatario tramite documento firmato digitalmente e trasmesso via PEC, qualora per disposizioni normative e/o mutamenti di carattere organizzativo debba adottare misure diverse da quelle oggetto del presente foglio patti e condizioni. In tal caso la ditta affidataria non può vantare il diritto a richiedere il risarcimento danni.

Inoltre la Camera di Commercio può recedere nell'eventualità in cui CONSIP SPA abbia successivamente stipulato una Convenzione avente ad oggetto i servizi disciplinati con il presente contratto, i cui parametri (ai sensi dell'art. 26 c1 della l. n 488/1999) siano migliorativi e l'affidatario

non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 c.3 della l. n. 488/1999. In conformità al d.l. 52/2012 convertito con legge n. 94/2012, il recesso dovrà avvenire previa formale comunicazione all'affidatario con un preavviso minimo di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite.

ART. 23 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Camera di Commercio ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Camera di Commercio.

ART. 24 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero sorgere tra le parti circa l'applicazione o l'interpretazione del presente atto, che non si siano potute risolvere in via amichevole, saranno devolute alla competenza del Tribunale di Udine.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.

Per quanto non convenuto nella presente si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 26 - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno a totale carico della ditta affidataria.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione;
5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per lo svolgimento della gara, per i conseguenti adempimenti amministrativi previsti dalla legge e per l'esecuzione del contratto in oggetto;

6. il titolare del trattamento dei Vs dati è la Camera di Commercio I.A.A di Udine, con sede in Via Morpurgo n. 4 – 33100 UDINE, tel. 0432/273111, pec: cciaa@ud.camcom.legalmail.it;
7. il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente pro-tempore dell'area Servizio Amministrazione Interna;
8. per la parte del trattamento informatico dei dati, attraverso specifiche banche dati, è altresì responsabile la società "Infocamere s.c.p.a. – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni" con sede a Roma, Piazza Sallustio n. 21;
9. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Udine, 16/08/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
dottoressa Maria Lucia Pilutti

ALL.:

- *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Camera di Commercio di Udine*
- *Informativa di cui all'art. 26 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 "Norme comportamentali"*
- *Proposta progettuale*